

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Domenica 13 dicembre 2015

Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che la deputata Antezza sottoscrive gli emendamenti Mongello 17.194, Marchi 26.17 e Venittelli 26-quater.25; la deputata Di Salvo sottoscrive l'emendamento Polverini 12.57; i deputati Antezza e Mongiello sottoscrivono il subemendamento Marcon 0.19.140.1; i deputati Pelillo e Mongiello sottoscrivono l'emendamento Boccadutri 46.28; i deputati Boccadutri e Di Salvo sottoscrivono l'emendamento Pillozzi 27.192. Comunica inoltre che l'emendamento 27.100 Fiano è ritirato.

Avverte che sono in distribuzione gli emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo e gli emendamenti 3.46, 4.259, 6-bis.14, 10.100, 16.294, 16.295, 16.296, 17.214, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-bis.5, 27- quinquies.5, 28.93, 28.94, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 39.49, 40.81, 40.82, 40.83, 41-bis.12 e 43.71 dei relatori.

Avverte inoltre che il Viceministro Morando renderà delle comunicazioni sulle proposte emendative presentate dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, con risoluzioni adottate in data 8 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Parlamento ha autorizzato il Governo al ricorso all'indebitamento nei limiti massimi indicati nella Relazione 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 settembre. Il Governo, anche in considerazione dei recenti avvenimenti internazionali relativi ai gravi fatti di terrorismo e al fine di rafforzare conseguentemente l'apparato di sicurezza nazionale, intende da subito avvalersi dei margini finanziari consentiti nei limiti massimi indicati nella citata Relazione al Parlamento, pari nel 2016 a un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del 2,4 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, cui corrisponde un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a -35,4 miliardi di euro, che le Camere hanno già autorizzato con le risoluzioni sopra indicate. Rileva che la strategia che il Governo intende adottare si muove prioritariamente lungo due fondamentali direttrici: contrastare i rischi legati alla possibilità che si verifichino episodi di terrore e rafforzare ulteriormente la difesa dei valori che rappresentano i pilastri fondamentali della nostra società. Sotto il primo profilo, gli interventi proposti attengono principalmente all'ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso alle forze del comparto sicurezza e del comparto difesa, al potenziamento della capacità di sorveglianza, comunicazione, intervento e logistica delle forze di sicurezza e difesa, allo sviluppo della sicurezza informatica e all'incremento del trattamento economico del personale appartenente ai comparti suindicati. Quanto al secondo aspetto, gli interventi riguardano in particolare la riqualificazione urbana e delle periferie, il rafforzamento della

conoscenza del patrimonio culturale da parte dei diciottenni, il rafforzamento del diritto allo studio. Trattandosi di interventi che esplicano i propri effetti nel 2016, si conferma il pieno raggiungimento dell'obiettivo di medio termine nel 2018.

Francesco BOCCIA, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che la Commissione procederà ad esaminare le proposte emendative relative alle sezioni 26 e 26-quater in materia di eventi calamitosi.

Fabio MELILLI (PD), relatore, anche a nome del collega Tancredi, con riferimento alla sezione 26, esprime parere contrario sull'emendamento De Girolamo 26.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 26.17, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 26.5, Sammarco 26.16 e Ciracì 26.38. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti De Mita 26.12 e Tartaglione 26.32, rilevando che risultano sostanzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Marchi 26.17, ove approvata. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Ferraresi 26.29, suggerendo la sua trasformazione in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sull'emendamento Pili 26.35.

Con riferimento alla sezione 26-quater, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 26-quater.30, a condizione che si riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'emendamento Fanucci 26-quater.14, segnalando che sarebbe sostanzialmente assorbito dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Abrignani 16.76, che è in fase di predisposizione. Invita al ritiro dell'emendamento Busin 26-quater.12, rilevando che risulta anch'esso sostanzialmente assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Marchi 26.17, ove approvata. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Librandi 26-quater.18 e Martella 26-quater.20. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Venittelli 26-quater.25 e Ghizzoni 26-quater.31, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'emendamento Baruffi 26-quater.32, in quanto sostanzialmente assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Ghizzoni 26-quater.31, ove approvata. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Castricone 26-quater.36.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che devono considerarsi assorbiti, qualora approvati gli emendamenti su cui sono stati testé espressi pareri favorevoli, gli emendamenti Grimoldi 4.55, De Girolamo 4.37 e Zoggia 33.337, accantonati nelle sedute precedenti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Intervenendo sull'emendamento Marchi 26.17, nel testo riformulato, osserva che esso è volto a completare un percorso di riforma delle disposizioni applicabili in caso di calamità naturali, intrapreso dal Governo con il decreto legislativo n. 159 del 2015, al fine di introdurre una disciplina uguale per tutte le fattispecie, al di là delle discipline speciali in vigore per le zone colpite dai terremoti dell'Aquila e dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. L'emendamento Marchi 26.17, nel testo riformulato, si aggancia e completa quanto previsto dall'articolo 26 del testo originario del disegno di legge di stabilità. In particolare, il comma 236-bis, colmando una lacuna del richiamato articolo 26 del testo originario, introduce una disciplina specifica e automatica per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, laddove, fino ad oggi, era necessaria una richiesta specifica al Ministero dell'economia e delle finanze. Con l'approvazione dell'emendamento, la regolarizzazione dei versamenti avverrà mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Il comma 236-ter prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo rotativo per fare fronte alle esigenze che derivano dal

differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma successivo amplia il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2015, per la ripresa dei versamenti sospesi, restringendo, rispetto al comma 236-bis di carattere più generale, la portata della norma ai soggetti riconosciuti come danneggiati dall'evento calamitoso. La formulazione della disposizione permette l'applicazione della nuova disciplina anche agli stati di emergenza dichiarati ad agosto del 2015. La parte conseguenziale dell'emendamento, infine, risponde alla necessità di un allineamento tecnico a seguito del passaggio del disegno di legge dal Senato alla Camera dei deputati.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento De Girolamo 26.1, che sottoscrive, si dichiara non soddisfatta di quanto affermato dalla sottosegretaria De Micheli, che non ha chiarito la tempistica richiesta per ricorrere al Fondo Emergenze Nazionali della Protezione Civile. Rileva che l'emendamento De Girolamo 26.1 è volto a consentire l'accesso al Fondo anche in relazione agli interventi di protezione civile dei territori del Sannio, colpiti dall'alluvione nell'ottobre 2015. Un'altra questione non chiarita dalla sottosegretaria riguarda la sospensione dei termini dei versamenti dei mutui bancari dei capannoni dei privati, sempre con riferimento a tali territori. A suo giudizio, l'emendamento De Girolamo 26.1 potrebbe considerarsi assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Marchi 26.17 ed invita, pertanto, il Governo e i relatori a rivedere i pareri testé espressi.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, eccepisce la eccessiva ristrettezza dei tempi con i quali il presidente chiede ai gruppi di approfondire gli emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo contenuti del «pacchetto 7», da poco consegnato ai deputati, al fine della presentazione dei relativi subemendamenti. Rileva che, oltre agli emendamenti relativi al pacchetto sicurezza, tale fascicolo contiene emendamenti di carattere micro-settoriale, come, ad esempio, la riforma del funzionamento del CIPE ed interventi sulla contabilità dell'ANAS. Si tratta, evidentemente, di operazioni di carattere elettoralistico, ma che non possono essere compresi nel disegno di legge di stabilità. Invita pertanto il presidente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Camera in tema di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che di ciò si occuperà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato al termine della seduta odierna, nell'ambito del quale comunque si garantirà ai gruppi di avere a disposizione un tempo congruo per l'approfondimento delle questioni e la presentazione dei subemendamenti. Ricorda, inoltre, che non essersi ancora espresso sull'ammissibilità degli emendamenti del Governo e che egli opererà sempre a tutela di tutti i gruppi parlamentari, in particolare di quelli di opposizione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, intervenendo sull'emendamento De Girolamo 26.1, richiamato dalla deputata Prestigiacomo, riconosce che esso reca un contenuto riconducibile a quello della nuova formulazione dell'emendamento Marchi 26.17, che ha una portata comunque più generale.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, rispondendo sulla questione della sospensione dei mutui privati, ricorda che è stata sottoscritta la convenzione con l'ABI. Per quanto riguarda la procedura dell'utilizzo delle risorse stanziato, fa presente che la normativa vigente prevede il trasferimento delle risorse necessario ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ritiene che i soggetti colpiti dall'alluvione del Sannio debbano avere le stesse garanzie previste per gli alluvionati dell'Emilia Romagna per i quali sono

state adottate misure diverse. Per tali ragioni non ritiene di accogliere la richiesta di ritiro dell'emendamento De Girolamo 26.1 che ha sottoscritto e preferisce che venga posto in votazione.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26.17.

La Commissione respinge l'emendamento De Girolamo 26.1. Approva quindi l'emendamento Marchi 26.17, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 26.5, Sammarco 26.16 e Ciracì 26.38.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti De Mita 26.12 e Tartaglione 26.32 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Marchi 26.17, come riformulato.

Federico D'INCÀ (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Ferraresi 26.29, al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea nel presupposto che la sottosegretaria De Micheli si assuma l'impegno di accoglierlo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI garantisce che l'istruttoria per riconoscere il credito d'imposta ai soggetti alluvionati è già in corso e quindi conferma l'impegno ad accogliere l'ordine del giorno che affronti tale fattispecie.

Mauro PILI (Misto) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 26.35, per sottolineare in particolare l'atteggiamento discriminatorio del Governo nei confronti della regione Sardegna che giudica inaccettabile. Ricorda come più di un Ministro e lo stesso Presidente del Consiglio si sono impegnati per stanziare le risorse necessarie per la ricostruzione dei comuni colpiti dai danni degli eventi eccezionali del novembre 2013 e dell'ottobre 2015. Prende atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo e dichiara che assumerà un atteggiamento conseguente.

Roberto SIMONETTI (LNA) interviene per segnalare che l'emendamento Busin 26-quater.12 è stato ritenuto assorbito dall'emendamento Marchi 26.17, ma a suo giudizio deve essere messo in votazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI desidera rispondere alle questioni evidenziate dal deputato Pili, al quale intende inviare la relazione sugli interventi effettuati dal Governo nell'area di Olbia ed in particolare per la realizzazione di infrastrutture e ricorda che norme speciali negli ultimi anni sono state applicate soltanto in occasioni di terremoti che hanno dimensioni economiche del tutto diverse. Ribadisce altresì che nel decreto-legge n. 185 all'esame del Senato sono stati sbloccati ulteriori fondi a favore del comune di Olbia.

La Commissione respinge l'emendamento Pili 26.35.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che si procederà all'esame degli emendamenti segnalati riferiti alla sezione 26-quater.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 26-quater.30, che prevede alcune misure agevolative per l'Emilia Romagna. Osserva che tale riformulazione assorbe l'emendamento Baruffi 26-quater.32 e che ha come copertura finanziaria risorse rivenienti da esercizi precedenti. Pertanto non pone nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 26-quater.30.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 26-quater.30, come riformulato.

Fabio MELILLI (PD), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Fanucci 26-quater.14, osservando che tale emendamento potrà risultare assorbito dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Abrignani 16.76, che è in fase di predisposizione.

Tino IANNUZZI (PD) accoglie, a titolo di cofirmatario, la proposta di accantonamento avanzata dal relatore dell'emendamento Fanucci 26-quater.14.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Fanucci 26-quater.14 deve intendersi accantonato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'emendamento Busin 26-quater.12, evidenzia come giudichi assai condivisibile lo stanziamento ivi previsto di 100 milioni di euro a favore della regione Veneto per far fronte ai danni causati dagli eventi eccezionali del luglio 2015. Invita, al riguardo, i colleghi deputati veneti a sostenere tale emendamento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara di sostenere l'emendamento Busin 26-quater.12, che chiede di sottoscrivere, evidenziando le gravi vicende relative al dissesto idrologico dell'area di Venezia, che evidentemente rappresenta un patrimonio da salvaguardare. Ritiene che la somma prevista di 100 milioni di euro sia assolutamente ragionevole, considerato che in questa legge di stabilità si finanziano in deficit 500 milioni di euro per le aree metropolitane.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 26-quater.12.

Fabio MELILLI (PD), relatore, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Librandi 26-quater.18 e Martella 26-quater.20.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Librandi 26-quater.18 e Martella 26-quater.20 devono intendersi accantonati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Venittelli 26-quater.25.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-quater.25.

Paolo PARENTELA (M5S) dichiara il sostegno del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Venittelli 26-quater.25.

La Commissione approva l'emendamento Venittelli 26-quater.25, come riformulato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 26-quater.31.

Manuela GHIZZONI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-quater.31.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 26-quater.31, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'emendamento Baruffi 26-quater.32 risulta assorbito dall'emendamento Ghizzoni 26-quater.30, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 26-quater.36.

La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 16.30.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti 5.57, 10-bis.21, 42.75, 44.62 e 50-ter.34 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Avverte quindi che risultano inammissibili per estraneità di materia i subemendamenti Pastorino 0.42.75.55 e 0.42.75.56, perché integralmente sostitutivi dell'emendamento cui si riferiscono. Avverte inoltre che è inammissibile per inidoneità della compensazione il subemendamento Villarosa 0.42.75.29.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo e dal gruppo Fratelli d'Italia, dopo aver sintetizzato la recente attività legislativa del Governo nel settore bancario, evidenzia come da ciò possa derivare una turbativa della concorrenza in quanto il sistema bancario italiano diventa azionista delle banche in crisi, rifondate con il decreto e pulite dei crediti in sofferenza. Procedo evidenziando i soggetti che a suo avviso trarranno guadagno o invece subiranno perdite da questa operazione. In particolare afferma che a guadagnare sarà lo stesso sistema bancario, in quanto potrà acquistare azioni per 1,8 miliardi di euro di banche di nuova costituzione, sane e prive di sofferenze. Evidenzia invece che a perdere saranno i 130 mila azionisti delle quattro banche in crisi, per circa 400 milioni di euro, i 20 mila sottoscrittori di obbligazioni subordinate delle quattro banche medesime, per 790 milioni di euro, e i risparmiatori di tutte le banche italiane con depositi di ammontare inferiore a 100 mila euro, dal momento che il Fondo interbancario di tutela dei depositi, che dovrebbe tutelare i loro depositi, è invece utilizzato dal Governo per 100 milioni di euro per istituire il Fondo di solidarietà, destinato a parziale ristoro degli obbligazionisti subordinati. Sottolinea che i subemendamenti presentati dal proprio gruppo tentino di porre rimedio a tali distorsioni, in primo luogo, chiedendo che il Fondo istituito dal Governo non si fermi a 100 mila euro ma venga alimentato fino al ristoro totale di tutti gli obbligazionisti truffati; in secondo luogo, chiedendo che gli obbligazionisti truffati possano ricorrere, oltre che all'arbitrato, anche allo strumento della class action; in terzo luogo, chiedendo che agli obbligazionisti truffati vengano in alternativa assegnati warrant che diano diritto a sottoscrivere azioni degli enti ponte a prezzo predefinito e scontato. Conclude auspicando che il Governo presti la doverosa attenzione agli emendamenti presentati dal proprio gruppo e dal gruppo Fratelli d'Italia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) chiede al Governo chiarimenti in merito alla capienza del Fondo interbancario. Invita in secondo luogo il Governo a verificare se lo statuto dello stesso Fondo permette di attuare l'intervento disposto dall'emendamento dell'Esecutivo.

Daniele PESCO (M5S), lamentando il fatto che gli emendamenti del Governo non sono in grado di fornire un'adeguata possibilità di ristoro ai risparmiatori truffati e sottolineando come le quattro banche che il decreto-legge nella sostanza ha fatto fallire avrebbero dovuto essere gestite in maniera differente, esprime forti perplessità sulla possibilità per le banche, grazie agli ulteriori interventi del Governo, di iscrivere a perdita le sofferenze dell'anno, in quanto l'operazione comporta una riduzione di gettito pari a 7 miliardi di euro, mentre la defiscalizzazione delle perdite della bad bank comporta, a sua volta, un mancato gettito di più di 2 miliardi di euro. Manifestando inoltre il sospetto che l'operazione complessiva sia stata compiuta per insabbiare la cattiva gestione delle

quattro banche negli anni precedenti, evidenzia come a suo parere la Banca d'Italia e la CONSOB non abbiano svolto correttamente la loro attività di vigilanza relativamente all'acquisto di obbligazioni LT2 e UT2, altamente rischiose. Sottolineando come lo stanziamento di 100 milioni di euro possa coprire solo perdite pari a un quinto di quelle dei risparmiatori coinvolti, invita relatori e Governo ad analizzare le proposte emendative presentate dal suo Gruppo e stigmatizza il ricorso allo strumento dell'arbitrato, evidenziando come sarebbe almeno utile la partecipazione di rappresentanti dei consumatori e degli obbligazionisti. Osserva infine che l'emendamento 44.62 del Governo destina 5 miliardi di euro al Fondo unico europeo di risoluzione, senza che l'Italia abbia alcuna garanzia sulla possibilità di utilizzare tale fondo. Si tratta di una cifra molto ingente, che sarebbe stata sufficiente per rimborsare tutti i soggetti danneggiati dalla vicenda relativa alle quattro banche in questione.

Francesco BOCCIA, presidente, invita i colleghi al rispetto delle regole che sono state stabilite, anche con riferimento ai tempi degli interventi.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) stigmatizza l'andamento dei lavori sul disegno di legge di stabilità, non ritenendo ammissibile che, mentre la Commissione sta svolgendo il dibattito su un tema di massima importanza e delicatezza come quello in discussione, continuino ad essere proposti emendamenti da parte dei relatori, che contengono norme di carattere ordinamentale, deroghe alla normativa ambientale, stabilizzazione di dirigenti della pubblica amministrazione e numerose altre disposizioni del tutto estranee al contenuto proprio della legge di stabilità. Chiede pertanto, anche ai fini di una corretta valutazione delle nuove proposte emendative dei relatori che, su ogni emendamento, venga fornita la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, presidente, invita i colleghi a tenere fermo il dibattito sul tema degli istituti di credito e a discutere delle altre proposte emendative nel momento in cui la Commissione ne avvierà l'esame.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) ribadisce che sugli emendamenti presentati dai relatori manca la relazione tecnica.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile una limitazione dei tempi degli interventi, giudicando del tutto legittimo che una forza di opposizione, quale il Movimento 5 Stelle, possa affrontare correttamente e con il dovuto approfondimento un tema di importanza capitale per decine di migliaia di risparmiatori e per la credibilità del sistema bancario nel suo complesso. Fa presente che finora non sono stati accolti emendamenti presentati dal proprio gruppo e chiede pertanto che ci sia un'apertura da parte del Governo e della maggioranza rispetto alle proposte dell'opposizione almeno sul tema delle banche.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'associarsi alla richiesta dei colleghi che l'hanno preceduto di non procedere ad alcuna limitazione riguardo ai tempi di intervento, essendo interessati a seguire il dibattito parlamentare non soltanto i parlamentari, ma anche i 130 mila risparmiatori che si sono visti azzerare i loro risparmi in una notte, sottolinea le gravi falsità dichiarate dal Governo riguardo all'operazione messa in campo con il decreto-legge n. 183 del 2015 e successivamente con l'introduzione delle disposizioni del decreto-legge all'interno del disegno di legge di stabilità. In primo luogo fa presente che, diversamente da quanto affermato in più occasioni da rappresentanti del Governo, la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015 non prevede il bail in, che invece sarà operativo solo a partire dal 1o gennaio 2016. Ricorda inoltre che il Viceministro Morando, nei giorni scorsi, proprio nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, ha dichiarato che non poteva essere utilizzato il Fondo interbancario, il cui utilizzo è invece previsto dagli emendamenti presentati da ultimo dal Governo. Inoltre fa presente che mentre il Governo dichiarava che il Fondo

interbancario di tutela dei depositi poteva essere utilizzato solo in caso di una procedura di liquidazione, il Presidente del Fondo stesso ha dichiarato che sarebbe intervenuto nei casi di amministrazione straordinaria. Al riguardo ricorda che il Fondo può intervenire a tutelare i depositi fino a 100 mila euro, cedere passività e attività, essere utilizzato quando gli istituti di credito sono in liquidazione o in amministrazione straordinaria, per consentire loro di proseguire l'attività, attraverso ricapitalizzazioni. Nel ripercorrere brevemente la vicenda che ha portato all'emanazione del decreto-legge n. 183 del 2015, sottolinea alcune operazioni a suo giudizio non trasparenti che hanno avuto ad oggetto la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Chiede pertanto al Governo di modificare il proprio orientamento al riguardo, e preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della Ministra Boschi.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala, anche ai fini delle valutazioni di ammissibilità della presidenza, che risultano presentati emendamenti identici del relatore e del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, rinvia alle decisioni che assumerà sugli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo.

Carla RUOCCO (M5S) segnala che il Direttore generale della Banca d'Italia ha affermato, nel corso di un'intervista, che da anni la Banca d'Italia aveva chiesto un intervento normativo con il quale si vietasse alle banche di vendere retail obbligazioni subordinate. Chiede, quindi, ai colleghi da più tempo in Parlamento se tale grave accusa sia veritiera. Si domanda, inoltre, quali siano le funzioni esercitate da Banca d'Italia e dalla CONSOB, se si invita il Parlamento ad intervenire ad un tale livello di dettaglio. Ritiene che la questione risulti tanto più rilevante, in quanto si ha notizia che circolino circa 60 miliardi di prodotti finanziari simili, che sono stati fatti sottoscrivere a risparmiatori ignari.

Michele PELILLO (PD) esprime apprezzamento per il fatto che finalmente emergono dal dibattito alcune considerazioni di buon senso sul merito di questa vicenda. Osserva infatti che è stato riconosciuto che le nuove quattro banche istituite risultano appetibili da parte del mercato finanziario, mentre fino a ieri si facevano affermazioni completamente diverse. Sottolinea altresì che la recuperata solidità e liquidità di queste banche mette in condizione i detentori di conti correnti e di obbligazioni ordinarie di essere tranquilli riguardo al proprio risparmio. Fa altresì presente che le quattro banche hanno 200 mila rapporti di affidamento nei confronti di imprenditori, che grazie all'intervento effettuato dal Governo, non corrono più il rischio di vedersi pervenire una richiesta immediata di rientro. Ritiene che si dovrebbe anche prendere in considerazione l'impatto che il fallimento di tali banche avrebbe potuto avere sull'economia dei territori. Per tali ragioni, è convinto che gli emendamenti del Governo vadano nella direzione giusta. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà, fa presente che l'intervento di tale Fondo non è limitato alla sola ipotesi dell'arbitrato e che nel decreto ministeriale che seguirà si potranno definire le misure necessarie per tutelare i risparmiatori coinvolti.

Roberto SIMONETTI (LNA), nel polemizzare con l'onorevole Pelillo, fa presente che negli emendamenti del Governo non viene presa in considerazione la responsabilità degli amministratori. Osserva quindi che, se le banche di nuova costituzione sono appetibili, si potrebbero destinare le plusvalenze che si registreranno sulle azioni di tali banche al Fondo di solidarietà. Ritornando al tema della responsabilità degli amministratori, rileva che bisognerebbe chiarire anche quando essi hanno liquidato le proprie posizioni creditizie nei confronti delle banche in questione. Bisognerebbe altresì verificare la possibilità per i correntisti di ricorrere ad una class action per far valere i propri diritti. Nell'esprimere il proprio disappunto per l'atteggiamento dal Ministro Padoan nell'audizione

di fronte alla Commissione, ribadisce il sospetto che tutta l'operazione sia stata effettuata dal Governo per coprire precise responsabilità di alcuni soggetti, tra cui il padre della Ministra Boschi.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) ritiene che le soluzioni prospettate dal Governo sull'argomento in esame siano insoddisfacenti e chiede, pertanto, che qualora il Governo non fosse disponibile ad un'apertura nei confronti delle ragionevoli proposte dell'opposizione, tale materia venga stralciata dal disegno di legge di stabilità, per essere affrontata più dettagliatamente in una sede più opportuna. A suo avviso, infatti, si sarebbe potuto gestire la questione in modo diverso e assai meno penalizzante per i risparmiatori, ma, evidentemente, non si è voluto farlo. Ricorda che il sistema del credito italiano è un sistema sorvegliato e che quindi i risparmiatori si sentono garantiti dall'attività di vigilanza che Banca d'Italia e CONSOB dovrebbero assicurare. Al contrario, vi è stata da parte dei soggetti vigilanti una vera e propria complicità con la cattiva gestione delle banche, che collocavano le obbligazioni subordinate con un atteggiamento nei confronti dei risparmiatori che può essere senz'altro assimilato a una vera e propria estorsione. Di fronte a tutto questo, il Governo offre ai cittadini truffati un'elemosina e il Ministro Padoan, di fronte alla Commissione, si è espresso in modo perfino offensivo nei confronti dei risparmiatori. Auspica, pertanto, che si prendano provvedimenti per omessa vigilanza e controllo nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB e che la magistratura verifichi la correttezza della condotta degli amministratori.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione, ribadisce la richiesta di accantonare queste misure per affrontarle più adeguatamente in altra sede.

Bruno TABACCI (PI-CD), nel richiamare le vicende degli anni 2004-2005, ricorda che colleghi già parlamentari in quegli anni si espressero in termini molto diversi. Osserva quindi che le banche possono fallire, per quanto i loro fallimenti, come ha mostrato la vicenda Lehman Brothers, determinano tracolli. Nel caso in questione, osserva che il Governo è intervenuto proprio per evitare il fallimento e tutelare i depositanti, i dipendenti e gli affidatari, evitando in questo modo effetti estremamente negativi per l'intera economia dei territori interessati. Rileva quindi come il sistema dei controlli interni sia venuto del tutto meno e quello dei controlli esterni non abbia funzionato a dovere, ma osserva d'altra parte che rispetto alle difficoltà in cui si sono trovati i quattro istituti bancari hanno inciso evidentemente i numerosi anni di pesante crisi economica, in cui i crediti delle banche nei confronti dei soggetti ai quali sono state concessi prestiti si sono tradotti in sofferenze.

Per quanto riguarda il risarcimento per i risparmiatori danneggiati, i 100 milioni stanziati dal Governo possono considerarsi sufficienti se si distingue la posizione degli azionisti, che hanno volontariamente investito le proprie disponibilità in capitale di rischio, da quella degli obbligazionisti subordinati, che, pur concorrendo anch'essi al capitale di rischio, hanno assunto le proprie scelte in una condizione di asimmetria informativa. Al riguardo ritiene che il previsto arbitrato potrà svolgere un compito fondamentale; in ogni caso, occorre fare chiarezza sulle cifre, e tal fine segnala che gli obbligazionisti retail sono esposti per 340 milioni di euro rispetto ai 790 milioni di euro complessivi. Rimane comunque fondamentale la capacità di stabilire un ordine di priorità nella tutela dei risparmiatori e, al riguardo, ritiene che sarebbe assolutamente opportuno tener conto anche dell'ISEE. Ribadisce in ogni caso che sarà l'arbitrato a distinguere rispetto alla diversa situazione dei singoli risparmiatori e delle categorie di risparmiatori. Per quanto concerne le considerazioni che sono state svolte sugli effetti dell'acquisizione delle quattro banche, ripulite dalle proprie sofferenze, da parte di altre banche, segnala che di recente è stata effettuata un'importante operazione tra due istituti di credito ben noti, per effetto della quale l'uno ha rilevato senza spese gli sportelli dell'altro. Ciò dimostra che attualmente gli sportelli possono essere un onere piuttosto che un valore. In conclusione, ritiene che se vi sono responsabilità esse dovranno essere accertate con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente, osservando in proposito che comunque occorre riconoscere che fortunatamente si è in una situazione diversa rispetto a quella in cui il sistema bancario italiano si è trovato negli anni richiamati all'inizio del proprio intervento. Per quanto riguarda la vicenda specifica, una vicenda dolorosa e che suscita profonda amarezza,

l'intervento normativo assunto dal Governo ha comunque permesso di ridurre i danni. Occorrerà sicuramente, a livello di normativa di sistema, introdurre tutte le misure adeguate per evitare che simili situazioni tornino a ripetersi.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea come la vicenda del salvataggio dei quattro istituti bancari stia gravemente pregiudicando il corretto andamento dei lavori della Commissione sul disegno di legge di stabilità. Osserva infatti per un verso che tale questione dovrebbe essere affrontata in una sede più opportuna, in modo da valutarla con l'attenzione richiesta. Ricorda infatti come in recenti dichiarazioni il direttore della Banca d'Italia abbia dichiarato che Banca d'Italia non ha a disposizione gli strumenti di vigilanza necessari; ritiene pertanto che tale normativa vada senz'altro rafforzata. Al tempo stesso, per quanto concerne i lavori sul disegno di legge di stabilità, invita la Presidenza a valutare con estrema accuratezza l'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal Governo e dai relatori, che introducono riforme strutturali e movimentano ingenti risorse finanziarie.

Francesco BOCCIA, presidente, invita il relatore e il Governo a esprimere il proprio parere sull'emendamento 5.57 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Paglia 0.5.57.1 e 0.5.57.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.57 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Dino ALBERTI (M5S) stigmatizza gli interventi svolti fin qui dai colleghi di maggioranza Pelillo e Tabacci, che non hanno affrontato il merito degli emendamenti presentati dal Governo sulla questione del salvataggio delle banche. A suo giudizio non si è trattato del salvataggio degli istituti bancari, ma di un vero e proprio esproprio a danno dei risparmiatori, che è stato attuato anticipando di fatto quanto previsto nella direttiva sul bail in approvata dall'Unione europea. Sottolinea altresì come il Governo, invece di intervenire sul sistema dei controlli, che si è dimostrato del tutto carente, abbia deciso di fatto di far sostanzialmente fallire le quattro banche che avrebbero potuto invece essere salvate attraverso un intervento del Fondo interbancario, che avrebbe tutelato i risparmiatori. In proposito, ricorda come il Governo in un primo momento aveva escluso la possibilità di utilizzare tale Fondo e, invece, ha poi presentato un emendamento che impiega le risorse del Fondo per dotare il Fondo di solidarietà. Osserva peraltro che non si possono considerare assolutamente sufficienti i 100 milioni di euro stanziati per il risarcimento degli obbligazionisti. Ribadisce altresì le critiche formulate da colleghi del proprio gruppo rispetto all'ulteriore emendamento del Governo con cui si destinano 2 miliardi e mezzo di euro per il Fondo di risoluzione unico istituito a livello di Unione europea. Altrettanto criticabili sono, a suo avviso, le misure, sempre proposte dal Governo, di agevolazioni fiscali nei confronti degli istituti di credito.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sui subemendamenti a sua prima firma 0.5.57.1 e 0.5.57.2, sottolinea come si dovrebbe evitare la misura dello sconto fiscale alle banche e sollecita una risposta del Governo ai quesiti precedentemente posti circa la capienza del Fondo interbancario e la praticabilità dell'intervento disposto rispetto allo statuto dello stesso Fondo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.5.57.1 e 0.5.57.2. Approva quindi l'emendamento 5.57 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, procedendo all'espressione del parere relativo all'unica proposta emendativa riferita all'emendamento 10-bis.21 del Governo, anche a nome dell'altro

relatore, deputato Melilli, esprime parere contrario sul subemendamento Galati 0.10-bis.21.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10-bis.21 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede di accantonare l'emendamento 10-bis.21 del Governo e il subemendamento a esso riferito, in quanto ritiene necessario un approfondimento sugli effetti che possono derivare dall'interpretazione di una parte dell'emendamento stesso.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento 10-bis.21 del Governo e il subemendamento Galati 0.10-bis.21.1 devono intendersi accantonati.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, procedendo all'espressione dei pareri relativi alle proposte emendative riferite all'emendamento 42.75 del Governo, anche a nome dell'altro relatore, deputato Melilli, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al citato emendamento, ad eccezione degli identici subemendamenti Latronico 0.42.75.41 e Sammarco 0.42.75.47 e dei subemendamenti Parrini 0.42.75.46 e 0.42.75.37, sui quali formula ai presentatori un invito al ritiro, esprimendo altrimenti anche su tali emendamenti parere contrario. Esprime invece parere favorevole sul subemendamento Pelillo 0.42.75.14 e sul subemendamento Pelillo 0.42.75.13, a condizione che sia riformulato, sostituendo le parole: «entro il 28 febbraio 2016» con le seguenti: «entro 90 giorni». Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 42.75 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori. Aggiungendo alcune argomentazioni a sostegno dell'invito al ritiro formulato sul subemendamento Parrini 0.42.75.46, rileva come nella proposta emendativa la richiesta di introdurre un criterio selettivo per l'arbitrato potrebbe determinare la possibilità di adire il giudice avverso gli atti amministrativi di attuazione delle disposizioni. Per questo, pur condividendo pienamente il merito del subemendamento, ritiene che sia preferibile mantenere la formulazione più generale adottata nell'emendamento del Governo, ribadendo che le specifiche modalità di impiego delle risorse del Fondo saranno definite con i decreti ministeriali previsti dall'emendamento stesso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al presidente di sollecitare la presenza in seduta della Ministra Boschi.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), intervenendo sui subemendamenti a sua prima firma 0.42.75.55 e 0.42.75.56, chiede chiarimenti sulle motivazioni del giudizio di inammissibilità.

Francesco BOCCIA, presidente, ribadisce che l'inammissibilità è riconducibile al fatto che si tratta di proposte integralmente sostitutive dell'emendamento cui si riferiscono.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.15, richiama l'articolo 47 della Costituzione, che sancisce la tutela del risparmio, la quale, a suo giudizio, dovrebbe essere integrale, per cui anche il limite di 100 mila euro relativamente agli interventi del Fondo interbancario di tutela dei depositi, risulta in contrasto con il dettato costituzionale. Richiamando quindi le disposizioni del Testo unico bancario relative ai sistemi di garanzia dei depositanti, sottolinea come il ricorso a tali strumenti avrebbe consentito di salvare tutti gli azionisti e gli obbligazionisti. Al contrario, ritiene che le misure adottate dal Governo abbiano avuto l'effetto di espropriare 2,7 miliardi di risparmio e di cedere ad altre banche gli istituti di credito di nuova costituzione, ripuliti dai debiti.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.15.

Giampaolo GALLI (PD) osserva che salvaguardare anche gli azionisti, come si propone in alcuni dei subemendamenti presentati, comporta il rischio di azzardo morale, dal momento che potrebbe determinare situazioni di cattiva gestione delle banche in quanto gli azionisti potrebbero affidarsi a manager disposti ad assumere rischi eccessivi, ritenendo, in caso di successo, di poter conseguire elevati profitti, mentre, in caso di esito negativo, il salvataggio li salvaguarderebbe dalle perdite. Ciò avrebbe l'effetto di determinare un pessimo sistema caratterizzato da continui salvataggi degli istituti gestiti malamente. Auspica altresì che le considerazioni svolte in alcuni degli interventi del dibattito non esprimano la nostalgia per il sistema bancario come era prima della crisi del 1992, quando la politica controllava le banche.

Roberto SIMONETTI (LNA), polemizzando con il collega Giampaolo Galli, pone l'accento sulla circostanza che gli emendamenti del Governo non prevedano alcuna responsabilità per gli amministratori. Con riferimento ai contenuti del subemendamento Busin 0.42.75.12, osserva che con tale proposta opportunamente si prevede l'istituzione di un fondo in grado di garantire tutti i creditori e non soltanto quelli delle quattro banche in questione. Osserva inoltre che con il medesimo subemendamento si incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà da 100 a 500 milioni di euro. Infine, sottolinea l'esigenza che le competenti Commissioni parlamentari verifichino l'effettiva entità delle sofferenze delle banche, anche per evitare di trovarsi di nuovo ad affrontare situazioni analoghe a quella in esame.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la circostanza che da agenzie di stampa si sia appreso che il Ministro Padoan ha affermato che saranno rimborsati solo i sottoscrittori di obbligazioni acquistate sul mercato primario. Ritiene che il comportamento del Ministro dimostri un evidente disprezzo nei confronti del Parlamento.

Francesco BOCCIA, presidente, invita tutti i colleghi a non lasciare che i lavori della Commissione siano condizionati da agenzie di stampa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole dei parlamentari del suo gruppo sul subemendamento Busin 0.42.75.12. In particolare, ritiene che, pur considerando che sarebbe opportuno prevedere una sorta di distinzione tra chi era a conoscenza del fatto che stava acquistando un investimento ad alto rischio e chi invece, non essendolo, è stato truffato, sia comunque condivisibile eliminare il riferimento specifico alle quattro banche e incrementare le disponibilità del Fondo da 100 milioni a 500 milioni di euro, in modo da consentire il rimborso per tutti gli obbligazionisti subordinati.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, critica le dichiarazioni alla stampa che anticipano il contenuto di emendamenti che ancora devono essere presentati o discussi o addirittura il contenuto di successivi atti che il Governo dovrà adottare per attuare disposizioni che non sono state approvate. Ritiene che questi atteggiamenti da parte membri del Governo siano offensivi nei riguardi del Parlamento.

Dino ALBERTI (M5S), concordando con le motivazioni formulate dal collega Paglia, annuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul subemendamento Busin 0.42.75.12. Esprime altresì il proprio dissenso rispetto all'assenza nel testo dell'emendamento del Governo dei criteri in base ai quali sarà impiegato il Fondo di solidarietà.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.42.75.12.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.42.75.17, con il quale è previsto il rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto azioni e strumenti finanziari

subordinati, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Sollecita quindi il Governo a definire con chiarezza la propria posizione, rispetto alle misure che intende adottare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) annuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sul subemendamento Villarosa 0.42.75.17, segnalando che la formulazione dovrebbe essere precisata.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.17.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.42.75.18, che riprende parzialmente i contenuti del subemendamento 0.42.75.17, prevedendo il rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto strumenti finanziari subordinati, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Ribadisce quindi l'invito alla presidenza a fornire chiarimenti sullo svolgimento dei lavori e al rappresentante del Governo a prendere posizione sui subemendamenti in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.18.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sul subemendamento Brunetta 0.42.75.4, ne illustra le finalità, evidenziando come tale subemendamento permetta di precisare quali siano i soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà. Esprime pertanto la propria sorpresa per l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti di questo emendamento e degli altri presentati dal suo gruppo. Ribadisce che occorre adottare criteri diversi in relazione al diverso grado di consapevolezza degli investitori. Segnala che le ulteriori proposte del suo gruppo sono volte a evitare che si creino situazioni di disparità troppo forti per cui alcuni soggetti traggono vantaggio da questa operazione, mentre altri, ben più numerosi, ne sono pesantemente danneggiati. In conclusione ribadisce un atteggiamento diverso da parte del Governo, che voglia considerare il merito delle proposte delle opposizioni.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Brunetta 0.42.75.4, ribadisce che anche persone a conoscenza della materia finanziaria sono state danneggiate dal decreto-legge adottato dal Governo, che li ha espropriati, senza che ve ne fosse la necessità, dei propri risparmi. Ricorda infatti come il livello di sofferenze bancarie degli istituti coinvolti non fosse molto più alto della media delle altre banche del Paese. Pertanto ribadisce la necessità che tutti i risparmiatori danneggiati siano risarciti e che si accertino le responsabilità degli organismi di vigilanza che non hanno svolto i propri compiti in modo adeguato. Per questo, ritiene occorra trovare soluzioni diverse e ben più efficaci di quelle proposte dal Governo, al fine di tutelare gli obbligazionisti, ma anche, con apposite modalità, gli azionisti. In conclusione, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul subemendamento Brunetta 0.42.75.4.

La Commissione respinge il subemendamento Brunetta 0.42.75.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede alla presidenza la possibilità che la seduta ed in particolare il dibattito in corso, sia trasmesso in diretta streaming sulla web-tv della Camera dei deputati, per consentire a tutti i cittadini interessati di poterlo seguire.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda al collega Villarosa che per la sede referente il regolamento della Camera non prevede tale forma di pubblicità. Assicura in ogni caso che è stato attivato il circuito chiuso, per cui gli organi di informazione sono nelle condizioni di seguire il dibattito in corso.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.42.75.21, ne illustra le finalità, evidenziando in particolare la necessità che il risarcimento sia previsto per tutte le categorie dei risparmiatori ad eccezione degli investitori istituzionali. Per quanto riguarda le risorse stanziare, ritiene sia opportuno che i 100 milioni di euro previsti, siano stanziati annualmente a decorrere dall'anno 2016, fino al completo ristoro di tutti gli aventi diritto. Segnala infatti che il Governo, con il proprio decreto-legge, nella sostanza ha fatto fallire le quattro banche prima che i detentori di obbligazioni in scadenza nel 2016 potessero recuperare il proprio investimento.

Marco CAUSI (PD) ritiene necessario sottolineare come non sia accettabile dichiarare il falso e cioè che i quattro istituti bancari siano falliti a causa del decreto-legge adottato dal Governo. Al contrario, è stato il decreto-legge che ha permesso di evitare il fallimento delle banche in questione.

Segnala altresì un recente comunicato congiunto dei commissari delle quattro banche, in base al quale i clienti più esposti delle banche stesse sono stimati in 1.010 piccoli risparmiatori, che si trovano esposti con più della metà del loro patrimonio personale, per un controvalore complessivo di circa 27 milioni di euro. Tali cifre a suo giudizio possono essere giudicate rassicuranti. Al riguardo, rivendica al proprio gruppo il merito di aver sollecitato il Governo a creare un Fondo di solidarietà che con una dotazione di 100 milioni riuscirà a venire incontro alle esigenze finanziarie dei soggetti più colpiti e più vulnerabili.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), proprio in base alle cifre fornite dal collega Causi e quelle fornite dal Governo, non crede che ci si possa considerare soddisfatti, considerato che almeno 10 mila dei 12 mila risparmiatori danneggiati resteranno esclusi dalle procedure di risarcimento. Per questo, ritiene che il Partito Democratico non abbia alcun merito da rivendicare.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.21.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.42.75.39, chiede al Governo ed ai relatori di esplicitare le ragioni del parere contrario, dal momento che lo scopo del suo subemendamento è di includere tra i soggetti ammessi al risarcimento anche le organizzazioni non lucrative che sono state danneggiate dalle banche e che hanno una indubbia rilevanza sociale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Rubinato 0.42.75.39 e sottolinea come con questo decreto-legge la crisi delle banche finirà per essere pagata anche dalle ONLUS. Invita, quindi, i relatori ed il Governo a modificare il parere contrario su tale subemendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha difficoltà a chiarire l'orientamento del Governo che intende mettere in campo un'iniziativa a sostegno di un numero elevato di persone fisiche che detengono obbligazioni subordinate, cioè capitale di rischio, che, tuttavia, come è stato giustamente osservato, non sono state messe in grado di valutare correttamente il livello di rischio dell'investimento che si accingevano a fare e sono state indotte in errore.

Il presupposto sulla base del quale il Governo ha selezionato le categorie dei soggetti ammessi alle procedure di risarcimento è che le persone giuridiche siano, invece, in possesso degli strumenti per valutare tale rischi di investimento. Pertanto non può che confermare l'invito al ritiro ovvero il parere contrario sul subemendamento in esame.

Ritiene, infine, di sottoporre all'attenzione dei colleghi che le nuove proposte emendative avanzate dal Governo presentano elementi di novità che, a suo giudizio, dovrebbero essere apprezzati, in quanto tengono conto del dibattito che si è svolto fin qui in Commissione, nonché delle proposte avanzate anche dai colleghi dei gruppi di opposizione. Da questo punto di vista, ritiene che alcune delle considerazioni svolte nell'intervento del collega Brunetta consentono di riconoscere che si è aperta una prospettiva positiva di dialogo e di ascolto su questi temi.

Dino ALBERTI (M5S) precisa che l'affermazione secondo la quale le nuove banche a seguito delle misure adottate dal Governo hanno acquisito maggiore credibilità rispetto alle vecchie banche da cui nascono, appartiene al gruppo di Forza Italia e non al Movimento 5 Stelle. Riguardo alla platea di soggetti tutelati, prende atto della posizione del Governo espressa dal Viceministro Morando, ma invita a fare chiarezza sui soggetti che riceveranno un indennizzo, dovendo i risparmiatori, in assenza di una parola certa, attendere l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione. Stigmatizza l'andamento dei lavori, in giorni festivi e orari serali, che limita la presenza dei parlamentari ad un dibattito di estrema importanza che, a suo giudizio, avrebbe dovuto svolgersi presso la Commissione Finanze, nella quale si sarebbero potuti fare i necessari approfondimenti anche attraverso specifiche audizioni. Ribadisce, come già ricordato più volte nel corso del dibattito, che il presidente del Fondo interbancario, in audizione presso la Commissione Finanze, ha dichiarato che il Fondo medesimo poteva intervenire per evitare il fallimento dei quattro istituti di credito, ma che non gli è stato consentito e chiede al Governo precisazioni al riguardo. Apprezza che sia stata accolta la proposta del Movimento 5 Stelle di utilizzare il Fondo interbancario, rispetto al quale il Viceministro Morando aveva dichiarato, fino a poche ore prima, l'inutilizzabilità.

Simonetta RUBINATO (PD), pur ritenendo che permanga il problema che il subemendamento a propria firma intendeva risolvere, prende atto del parere contrario del Governo e preannuncia la propria astensione.

La Commissione respinge il subemendamento Rubinato 0.42.75.39.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Galati 0.42.75.42, pur non condividendo l'impianto delle proposte emendative del Governo, condivide l'orientamento di ampliare la platea dei soggetti tutelati, includendo tra di essi anche i piccoli imprenditori. Fa presente che al momento dell'acquisto da parte dei risparmiatori delle obbligazioni subordinate le condizioni del mercato erano buone e che la valutazione di questi strumenti finanziari era positiva, ma che la situazione è drasticamente mutata quando il Governo è intervenuto con il decreto-legge, cui è conseguito l'azzeramento del valore delle obbligazioni medesime. Sottolinea che il Governo ha ascoltato il suggerimento del Movimento 5 Stelle di utilizzare il Fondo interbancario, ma non ha accolto la richiesta di aumentare lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto. Ritiene la risposta del Viceministro inconsistente e rinnova la preghiera di fare chiarezza sui criteri che verranno utilizzati per dare sollievo a coloro che al momento pensano di essere esclusi dal risarcimento.

La Commissione respinge il subemendamento Galati 0.42.75.42.

Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare il subemendamento a propria firma 0.42.75.22, fa presente che anch'esso è volto ad ampliare la platea dei beneficiari, ricomprendendo anche le micro, piccole e medie imprese, che hanno investito risorse nelle obbligazioni derivate e che subirebbero un grave colpo dall'applicazione delle misure previste dal Governo. Ritiene che tutti i risparmiatori abbiano il diritto ad essere risarciti e invita il Governo, al fine di poter risarcire tutti i risparmiatori, ad operare una piccola riduzione del valore del capitale da risarcire, che sarebbe senz'altro accettata dagli aventi diritto.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.22.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.42.75.23, sottolinea come nel risarcimento non si debba far riferimento al valore nominale delle obbligazioni sottoscritte, ma all'ammontare delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando come la posizione del Governo in merito alle responsabilità degli istituti di credito verso i clienti rispetto alla trasparenza del rapporto contrattuale sia mutata e si sia orientata verso un modello che considera come parametro di valutazione per il «risarcimento» anche tale mancanza di trasparenza, sottolinea la necessità dell'intervento di un arbitro nella decisione sui risarcimenti e ribadisce che nella proposta avanzata dal Governo non si è ancora fatto cenno ad alcun criterio.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.23.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.42.75.34, volto a escludere dall'accesso alle prestazioni i soggetti che hanno subito una sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.34.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.42.75.26, evidenzia come sia necessario prendere in considerazione ai fini di un risarcimento anche i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni.

Bruno TABACCI (PI-CD) stigmatizza l'intervento dell'onorevole Pesco, volto a introdurre una forma di risarcimento anche degli azionisti.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.75.26, pur ammettendo che il tema degli azionisti è scivoloso, sottolinea come è necessario distinguere anche fra le posizioni degli azionisti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.75.26, di cui è cofirmatario, sottolinea come è necessario tutelare anche gli azionisti che hanno visto sfumare 180 miliardi di euro a causa dell'aumento di capitale avallato nel 2012 da Banca d'Italia.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, rispetto agli interventi svolti sul subemendamento Pesco 0.42.75.26, sottolinea che l'intervento sulle azioni è fuori dal quadro normativo dato. Evidenzia inoltre come sia priva di fondamento l'idea che il Governo sia responsabile dell'azzeramento delle azioni delle quattro banche e che sia al contrario intervenuto dopo l'azzeramento stesso.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.26.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.52.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'annunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul subemendamento Pastorino 0.42.75.52, chiede, in particolare, chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla vicenda che ha coinvolto il Gruppo bancario Tercas.

Marco CAUSI (PD) crede sia indispensabile preservare l'indipendenza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, fornisce chiarimenti e puntualizzazioni in riferimento alle considerazioni del collega Villarosa.

La Commissione respinge il subemendamento Pastorino 0.42.75.52.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra il subemendamento Brunetta 0.42.75.5, volto a prevedere che il Fondo di solidarietà, previsto dall'emendamento 42.75 del Governo, sia alimentato fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.

Dino ALBERTI (M5S) osserva come sul caso Tercas siano intervenuti meccanismi bancari già esistenti, mentre nel caso che si sta analizzando è intervenuto con un decreto-legge il Governo, vale a dire un soggetto esterno al settore bancario.

La Commissione respinge il subemendamento Brunetta 0.42.75.5.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Pelillo 0.42.75.14, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede al rappresentante del Governo di recepire all'interno del subemendamento Pelillo 0.42.75.14 il contenuto del subemendamento a sua firma 0.42.75.45, che prevede l'esperibilità di azioni collettive di accesso al fondo di solidarietà previsto dall'emendamento del Governo 42.75.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che il subemendamento Pelillo 0.42.75.14, così come formulato, non esclude l'esperibilità di azioni collettive di accesso al Fondo, alla quale fa riferimento il subemendamento Pastorino 0.42.75.45.

La Commissione approva il subemendamento Pelillo 0.42.75.14 (vedi allegato 1).

Daniele PESCO (M5S) interviene sul subemendamento Paglia 0.42.75.58 e, specificamente, in ordine al riferimento alla responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal decreto-legge n. 183 del 2015.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.42.75.58.

Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Galati 0.42.75.43, del quale condivide le finalità.

La Commissione respinge il subemendamento Galati 0.42.75.43.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Villarosa 0.42.75.16, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.74.16.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Villarosa 0.42.75.30, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.74.30.

Dopo considerazioni del deputato Alberti, la Commissione respinge il subemendamento Parisi 0.42.75.36.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.42.75.20, che prevede, in particolare, l'alimentazione del Fondo fino a un massimo di 100 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016 e fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.20.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra il subemendamento Brunetta 0.42.75.3, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Dopo considerazioni del deputato Alberti, la Commissione respinge il subemendamento Brunetta 0.42.75.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di sottoscrivere il subemendamento Pastorino 0.42.75.51.

Luca PASTORINO (PD) illustra il subemendamento 0.42.75.51, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Pastorino 0.42.75.51.

Luca PASTORINO (PD) illustra il subemendamento 0.42.75.51, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Pastorino 0.42.75.51.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento 0.42.75.28, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione e richiamandone le finalità, connesse all'istituzione di un fondo di tutela per i clienti, in caso di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.28.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Villarosa 0.42.75.27, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.27.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento 0.42.75.38, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione.

Maino MARCHI (PD), intervenendo sul subemendamento Villarosa 0.42.75.38, nel far notare che la copertura prevista richiede finanziamenti diretti da parte dello Stato, paventa il rischio che ciò possa generare una spirale senza fine, con richieste illimitate da parte di un numero ampio di soggetti, come ad esempio, le cooperative sociali. In generale, rispetto alle altre analoghe proposte emendative presentate dal M5S, ritiene che esse tradiscano la logica della privatizzazione degli utili e della pubblicizzazione delle perdite.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.75.38.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Pastorino 0.42.75.53, si chiede sulla base di quali competenze specifiche il deputato Marchi abbia testé formulato certe

considerazioni, che ritiene siano fuori luogo. Ritiene corretto prevedere forme di ristoro dirette a favore dei clienti delle banche, dal momento che è stato lo Stato stesso a generare il problema.

Francesco BOCCIA, presidente, nel far notare che ognuno ha le proprie specifiche competenze, invita il deputato Villarosa a restare sul tema oggetto dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Pastorino 0.42.75.53.

Michele PELILLO (PD) accetta la riformulazione proposta del suo subemendamento 0.42.75.13.

Dino ALBERTI (M5S), preannunciando il voto di astensione del suo gruppo sul subemendamento Pelillo 0.42.75.13, così come riformulato, fa notare che è giusto che il Governo preveda un risarcimento, avendo esso stesso determinato il problema.

La Commissione approva il subemendamento Pelillo 0.42.75.13, così come riformulato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.41, evidenzia la necessità che per la risoluzione delle controversie contemplate dall'emendamento 42.75 del Governo si ricorra a organi di vigilanza già previsti nel nostro ordinamento, non essendo dimostrato che i soggetti contemplati dalla proposta del Governo sia da preferire sul piano dei tempi e dei costi.

Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli identici subemendamenti Latronico 0.42.75.41 e Sammarco 0.42.75.47, ritenendo la CONSOB un soggetto del tutto inaccettabile in questa fase per assumere funzioni di arbitro. Tanto meno, dovrebbe, a suo avvio, provvedere il Ministero dell'economia e delle finanze ad indicare i soggetti cui affidare questa delicata funzione.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, pur riconoscendo il fondamento degli identici subemendamenti Latronico 0.42.75.41 e Sammarco 0.42.75.47, ritiene che l'impianto della proposta emendativa del Governo sia da preferire, richiamando peraltro che la CONSOB nella fase commissariale era stata sollevata dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, senza con ciò volere minimamente sminuire la responsabilità di tale soggetto. Conferma pertanto l'invito al ritiro del subemendamento Latronico 0.42.75.41 e dell'identico subemendamento Sammarco 0.42.75.47.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il subemendamento Sammarco 0.42.75.47 è stato ritirato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.41, pur ribadendo la necessità di rafforzare proprio nella fase attuale le istituzioni preposte alla funzione di vigilanza.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.35.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.49, che prevede un accesso prioritario al Fondo per gli investitori con un minore indice ISEE.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pastorino 0.42.75.49 e 0.42.75.45.

Dario PARRINI (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.46.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.42.75.57 e Brunetta 0.42.75.6.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento Galati 0.42.75.44, che prevede che le Commissioni parlamentari bilancio e finanze della Camera e del Senato siano consultate senza con ciò prefigurare un parere vincolante in occasione dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al collegio arbitrale. Ritiene però più opportuno che la proposta sia opportunamente riformulata al fine di fare riferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

I deputati Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottoscrivono il subemendamento Galati 0.42.75.44.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i presentatori del subemendamento Galati 0.42.75.44 hanno accettato la riformulazione proposta.

La Commissione approva il subemendamento Galati 0.42.75.44, come riformulato.

Daniele PESCO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.42.75.31, segnala la opportunità di assicurare la rappresentanza dei consumatori anche in modalità diverse da quelle proposte con l'emendamento. Ribadisce la richiesta di incrementare la dotazione del Fondo. Sottolinea inoltre che il Governo non ha ancora chiarito quanto persone intende risarcire con la cifra esigua di 100 milioni di euro e per quali singoli importi, né le ragioni della contrarietà all'incremento di tale dotazione.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.31.

Francesco CARRIERO (M5S) interviene sul subemendamento Pesco 0.42.75.32, di cui è cofirmatario, precisando che è caratterizzato dalla medesima logica del subemendamento teste respinto.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.75.32.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) illustra le finalità del subemendamento Baldassarre 0.42.75.48, di cui è cofirmatario, volto a sancire la responsabilità di chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le banche sottoposte alla procedura di risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baldassarre 0.42.75.48, Brunetta 0.42.75.7, Pesco 0.42.75.33, Paglia 0.42.75.59, Pastorino 0.42.75.50 e Pesco 0.42.75.24.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il subemendamento Parrini 0.42.75.37 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Latronico 0.42.75.40, Pastorino 0.42.75.54, Brunetta 0.42.75.2, Guidesi 0.42.75.10, Pesco 0.42.75.25, Villarosa 0.42.75.19, Brunetta 0.42.75.1, 0.42.75.9 e 0.42.75.8 e Busin 0.42.75.11. Approva quindi l'emendamento 42.75 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione procede quindi ad esaminare l'emendamento 10-bis.21 del Governo e il relativo subemendamento Galati 0.10-bis.21.1.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sul subemendamento Galati 0.10-bis.21.1 e parere favorevole sull'emendamento 10-bis.21 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 10-bis.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Galati 0.10-bis.21.1 e approva l'emendamento 10-bis.21 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione procede quindi ad esaminare i subemendamenti presentati all'emendamento 44.62 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Pesco 0.44.62.1 e Galati 0.44.62.2 e parere favorevole sull'emendamento 44.62 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 44.62 del Governo.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento 0.44.62.1 a sua prima firma, stigmatizzando la previsione dell'emendamento del Governo di finanziamenti-ponte al Fondo di risoluzione unico fino all'importo di 5 miliardi di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.44.62.1 e Galati 0.44.62.2 ed approva l'emendamento 44.62 del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione procede quindi ad esaminare i subemendamenti presentati all'emendamento 50-ter.34 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, formula un invito al ritiro del subemendamento Sammarco 0.50-ter.34.2 che, pur rappresentando un utile spunto per quanto riguarda in particolare gli istituti del mondo del credito cooperativo, appare tuttavia problematico dal punto di vista della copertura, in quanto suscettibile di determinare effetti in termini di minor gettito. Raccomanda, invece, l'approvazione del subemendamento 0.50-ter.34.1 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 50-ter.34.1 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 50-ter.34.1 del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il subemendamento Sammarco 0.50-ter.34.2 è ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.50-ter.34.1 dei relatori e l'emendamento 50-ter.34 del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici subemendamenti Verini 0.42.73.44, Donati 0.42.73.45 e Carrescia 0.42.73.1, nonché i subemendamenti Camani 0.42.73.76, Marchetti 0.42.73.37, Narduolo 0.42.73.35, Fossati 0.42.73.36, Pelillo 0.42.73.78, Petrini 0.42.73.79, Ginato

0.42.73.84, Pagano 0.42.73.85, Pelillo 0.42.73.102 e Librandi 0.42.73.121 e 0.42.73.122 sono stati ritirati dai presentatori.

Paolo TANCREDI (AP) esprime parere contrario sui subemendamenti Busin 0.42.73.18, Paglia 0.42.73.25, 0.42.73.26 e 0.42.73.27, Villarosa 0.42.73.68, Pesco 0.42.73.69, Bergamini 0.42.73.7, Polverini 0.42.73.8, Pesco 0.42.73.73, Brignone 0.42.73.21 e 0.42.73.22, Marcon 0.42.73.28, Fassina 0.42.73.31, Villarosa 0.42.73.80 e 0.42.73.114, Alberti 0.42.73.115, Pesco 0.42.73.116, Villarosa 0.42.73.117, Alberti 0.42.73.118, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, del subemendamento Polverini 0.42.73.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 42.73 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 42.73 del Governo.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.42.73.18, Paglia 0.42.73.25, 0.42.73.26 e 0.42.73.27, Villarosa 0.42.73.68, Pesco 0.42.73.69, Bergamini 0.42.73.7, Polverini 0.42.73.8, Pesco 0.42.73.73 e Brignone 0.42.73.21 e 0.42.73.22.

Giulio MARCON (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.42.73.28, finalizzato a salvaguardare banche non profit, come Banca Etica, che sopporterebbero il peso delle misure adottate e che devono invece essere tutelare. Sottolinea che l'impatto finanziario della proposta emendativa è comunque contenuto e manifesta disponibilità alla riformulazione del subemendamento al fine di ottenere comunque l'accoglimento del principio ad esso sotteso.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nella piena consapevolezza della rilevanza della questione posta dall'onorevole Marcon, riferisce che, a seguito di puntuali valutazioni, il Governo ha stimato di non poter perseguire in alcuna modalità l'ipotesi dell'esenzione delle banche non profit da ogni versamento aggiuntivo, che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo. Manifesta, tuttavia, la disponibilità del Governo a valutare, in futuro, la possibilità di esentare le banche di piccola dimensione da tali gravami. Ribadisce, quindi, l'invito al ritiro precedentemente formulato sulla proposta emendativa in esame.

Giulio MARCON (SI-SEL) insiste per la votazione della sua proposta emendativa.

Francesco CARIELLO (M5S), Luca PASTORINO (Misto-AL-P), Simonetta RUBINATO (PD), Cosimo LATRONICO (Misto-CR) e Vanessa CAMANI (PD) sottoscrivono il subemendamento Marcon 0.42.73.28.

Marco CAUSI (PD), condividendo le considerazioni svolte dal collega Marcon, invita il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di modificare il decreto legislativo n. 180 del 2015 e di tenere conto, nella destinazione di tali agevolazioni, oltre che delle dimensioni, anche della tipologia degli istituti bancari. Auspica che conseguentemente il collega Marcon riconsideri il suo proposito e ritiri la proposta.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo di manifestare fin da ora se sussista la disponibilità all'accoglimento di un ordine del giorno che recepisca il contenuto di merito del suo emendamento, acconsentendo in tal caso al ritiro.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che in caso di presentazione di un simile ordine del giorno l'orientamento del Governo sarebbe favorevole.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritira il suo subemendamento 0.42.73.28.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni i subemendamenti Fassina 0.42.73.31, Villarosa 0.42.73.80 e 0.42.73.114, Alberti 0.42.73.115, Pesco 0.42.73.116, Villarosa 0.42.73.117 e Alberti 0.42.73.118.

Renata POLVERINI (FI-PdL) insiste per la votazione del suo subemendamento 0.42.73.9.

La Commissione respinge il subemendamento Polverini 0.42.73.9 e approva l'emendamento 42.73 del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che gli emendamenti 16.296, 28.94, 40.83 e 17.214 e 17.215 dei relatori sono stati ritirati.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) chiede al presidente delucidazioni sul prosieguo dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, presidente, propone di proseguire con l'esame delle proposte emendative segnalate dai gruppi.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) tiene a precisare che lo slittamento dei lavori della Commissione è addebitabile all'esame dell'emendamento cosiddetto «salva banche».

Francesco BOCCIA, presidente, prospetta la possibilità di concludere fin da ora i lavori della Commissione, al fine di consentire ai gruppi la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo entro le prossime tre ore, per proseguire poi a partire da domani mattina con l'esame degli emendamenti segnalati e dei subemendamenti presentati.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene più opportuno procedere ad oltranza nei lavori programmati dalla Commissione, secondo la prima opzione prospettata dalla Presidenza.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene che il tema della sicurezza sia a tal punto importante da richiedere una trattazione dedicata e approfondita nella mattinata di domani, dovendosi escludere a questo punto la presentazione di nuove proposte emendative da parte del Governo, considerati i tempi ancora a disposizione.

Francesco CARRIERO (M5S) ritiene opportuna una sospensione dei lavori della Commissione, considerato fuori discussione la presentazione di nuovi emendamenti da parte del Governo.

Francesco BOCCIA, presidente, ritiene che tale ipotesi non sia del tutto da escludere.

Roberto SIMONETTI (LNA) condivide le osservazioni dei colleghi in ordine all'opportunità di sospendere i lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, presidente, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che viene immediatamente convocato, per le modalità di prosecuzione dei lavori sui provvedimenti in oggetto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Domenica 13 dicembre 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

37-ter. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

37-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

37-quinquies. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.

37-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

b) al comma 369, sostituire le parole: 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 152,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 198,210 milioni di euro per l'anno 2019, di 195,610 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 224,610 milioni di euro per l'anno 2027 e di 213,200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

5. 57. Il Governo.

Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

82-bis. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.

82-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 82-bis, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non

concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento di cui al suddetto articolo 84 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non ancora utilizzate.

10-bis. 21. Il Governo.

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

236-bis. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.

2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi scadenti nei successivi sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

236-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dall'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo Fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

236-quater. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 242 con il seguente:

242. Gli oneri di cui al comma 241 comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

26. 17. (Nuova formulazione) Marchi, Borghi, Braga, Mariani, Pelillo, Petrini, Cenni, De Girolamo, Prestigiaco, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:

245-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e

dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245-ter. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse».

245-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, rispettivamente 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245-quinquies. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato, per il 2016 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245-sexies. Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, limitatamente alla regione Lombardia con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

245-septies. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 245-terdecies, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 245-sexies;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

245-octies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.

245-novies. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies, i soggetti individuati ai sensi dei commi 245-sexies e 245-septies devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

245-decies. Quanto previsto al comma 245-octies è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

245-undecies. I soggetti di cui ai commi 245-sexies e 245-septies possono beneficiare, nel rispetto del comma 245-sexies nonché dei limiti previsti al successivo comma 245-duodecies e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 245-terdecies, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 245-sexies, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 245-septies per l'esercizio dell'attività economica.

245-duodecies. Le esenzioni di cui al comma 245-undecies sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

245-terdecies. Per le finalità di cui al comma 245-sexies, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245-quaterdecies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

26-quater. 30. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Carra, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:

245-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»;

b) al comma 3-bis:

1) le parole: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015»;

2) le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2016»;

3) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.».

245-ter. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

26-quater. 25. (Nuova formulazione) Venittelli, Sani, Donati, Dallai.

Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:

245-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26-quater. 31. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Crivellari, Carra, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

Dopo il comma 245, aggiungere il seguente:

245-bis. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

26-quater. 36. Castricone, Carra.

Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:

491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito

«le società») tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.

491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

491-decies. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

42. 73. Il Governo.

All'emendamento del Governo 42.75, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 491-ter, dopo le parole: delle prestazioni sopprimere le parole: di cui al comma 3 e sostituire le parole: decreti di cui al comma 3 con le seguenti: decreti di cui al comma 491-quater;

b) sostituire i commi 491-quater, 491-quinquies e 491-sexies, con i seguenti:

491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondo;

b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 491-bis a 491-quinquies.

491-quinquies. In caso di ricorso a procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.

491-sexies. Nei casi di cui al comma 491-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.

0. 42. 75. 14. Pelillo.

All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-quater dopo le parole: della giustizia inserire le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 42. 75. 13. (Nuova formulazione) Pelillo, Causi.

All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-sexies, primo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, sono aggiunte le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,.

0. 42. 75. 44. (Nuova formulazione) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano, Latronico, Alberto Giorgetti, Saltamartini.

Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:

491-bis. È istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

491-ter. Il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al comma 491-quater e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 491-quater. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. In caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.

491-quinquies. Con i decreti di cui al comma 491-quater sono anche definiti:

- a) le modalità di gestione del Fondo;
- b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
- c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
- d) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

491-sexies, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.

491-septies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

491-octies. La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.

42. 75. Il Governo.

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37) del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

499-ter. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità agli accordi di cui al comma 499-bis, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.

499-quater. Qualora non si renda possibile procedere mediante e ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

499-quinquies. Per le finalità di cui al comma 499-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

499-sexies. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.

499-septies. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 499-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017,.

44. 62. Il Governo.

All'emendamento 50-ter.34 del Governo, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 11.400.000;

2017: – 10.500.000;

2018: – 10.500.000;

b) voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 5.000.000;

c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: – 2.000.000;

d) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2016: – 1.000.000.

0. 50-ter. 34. 1. I Relatori.

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548-bis. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

«o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

548-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

548-quater. Le disposizioni di cui ai commi 548-bis e 548-ter si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.500.000;

2018: – 10.500.000.

b) voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 5.000.000;

c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: – 1.000.000;

d) voce Ministero della giustizia

2016: – 3.400.000.

50-ter. 34. Il Governo.

EMENDAMENTI 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 E
43.70 DEL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-35.400	-20.000	-11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	278.400	295.000	260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato			

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 33, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
- c) sopprimere il comma 35;
- d) sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

Borse di studio.

e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.

f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.

196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate

all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

Edilizia scolastica.

- g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
- h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

Cyber security.

548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Strumentazione delle forze dell'ordine.

548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Investimenti difesa e sicurezza.

548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.

548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture

sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bonus 80 euro forze dell'ordine.

548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

Fondo periferie.

548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato "Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».

548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 10 marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha

facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Card cultura giovani.

548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Credito imposta sistemi sicurezza.

548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

Credito di imposta strumenti musicali.

548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2 per mille associazioni culturali.

548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

Assunzioni FFP.

548-nonies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

Conseguentemente,

al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 9.000.000;

anno 2017: – 50.000.000;

anno 2018: – 30.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 1.370.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, missione: Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:

2017

CP: – 15.000.000;

CP: – 15.000.000.

2018

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

1. 1. Il Governo.

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 39 le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;

b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:

«42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».

9-bis. 13. Il Governo.

Dopo il comma 129, sono inseriti i seguenti:

129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»;

129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

129-quater. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.

129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti «al comma».

16. 293. Il Governo.

Dopo il comma 154 è inserito il seguente:

154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1o gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda».

18. 106. Il Governo.

Dopo il comma 273 è inserito il seguente:

273-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura».

28. 91. Il Governo.

Al comma 268, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 4-bis le parole: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

28. 92. Il Governo.

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

387-bis. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:

a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implicino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

33. 429. Il Governo.

Dopo il comma 334, inserire il seguente:

334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

33. 430. Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 439 è inserito il seguente:

439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.

38. 134. Il Governo.

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;

d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

2. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;

d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

40. 80. Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti commi:

496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.

496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.

496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

43. 70. Il Governo.

EMENDAMENTI 3.46, 4.259, 6-bis.14, 10.100, 16.294, 16.295, 16.296, 17.214, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-bis.5, 27-quinquies.5, 28.93, 28.94, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 39.49, 40.81, 40.82, 40.83, 41-bis.12 E 43.71 DEI RELATORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. 46. I Relatori.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

4. 259. I Relatori.

Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato, in misura pari al 60 per cento di quello determinato dividendo per due il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

6-bis. 14. I Relatori.

Dopo il comma 79, inserire i seguenti:

79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;

b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;

c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

10. 100. I Relatori.

Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.,

16. 294. I Relatori.

Dopo il comma 128 inserire il seguente:

128-bis. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del 10 per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino a un massimo del 20 per cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga alle disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.

16. 295. I Relatori.

Al comma 118 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, il personale che alla data del 1o gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un incarico dirigenziale di medesimo profilo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito delle relative vacanze di organico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1o gennaio 2016.

16. 296. I Relatori.

(Ritirato)

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-bis. La decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di accesso al credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013, per le quali le società interessate hanno, per un mero errore formale di caricamento della documentazione, perso anche solo in parte il credito di imposta previsto dal richiamato articolo 24, è riaperta a partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società possono completare il caricamento della documentazione relativa al personale assunto e ancora occupato a tempo indeterminato sull'apposita piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attinge allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

17. 214. I Relatori.

(Ritirato)

Dopo comma 145, aggiungere il seguente:

145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

18. 107. I Relatori.

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.

21. 82. I Relatori.

All'articolo 1, sostituire il comma 183 con il seguente:

183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21-ter. 8. I Relatori.

All'articolo 1, il comma 213 è sostituito con il seguente:

213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

Il terzo periodo del comma 215 è sostituito con i seguenti:

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Al comma 215, dopo le parole: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. sono aggiunte le seguenti: La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

24. 82. I Relatori.

All'articolo 1, comma 255, aggiungere alla fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 234. I Relatori.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».

257-ter. I provvedimenti di nomina e determinazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono pubblicati tempestivamente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo.

27-bis. 5. I Relatori.

Dopo il comma 260, inserire il seguente:

260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente alla tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: – 3.000.000.

27-quinquies. 5. I Relatori.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 267:

1) all'alinea, le parole: «comma 3» sono soppresse;

2) alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”».

3) alla lettera a), anteporre le parole: «al comma 3»;

4) alla lettera b), anteporre le parole: «al comma 3»;

5) alla lettera c), anteporre le parole: «al comma 3»;

6) alla lettera d) anteporre le parole: «al comma 3».

b) al comma 273:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di importo», è inserita la seguente: «unitario»;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

3) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro».

c) al comma 278, la parola: pubbliche è sostituita dalle seguenti: centrali e periferiche dello Stato e le parole: ovvero dalle centrali di committenza regionali, sono soppresse.

28. 93. I Relatori.

Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:

273-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 30.».

28. 94. I Relatori.

(Ritirato)

All'articolo 1, dopo il comma 304, sono inseriti i seguenti:

304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.200.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 800.000.

30. 59. I Relatori.

All'articolo 1 dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:

330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi sono sostituite dalle seguenti: Ai contratti e agli accordi, e le parole: percentuale fissa, sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il

ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come «ad alta complessità» nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

330-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.

330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

330-sexies. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti «livelli di remunerazione complessivi diversi».

330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.

32-ter. 3. I Relatori.

Dopo il comma 380, inserire i seguenti:

380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di

trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.

380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;

2017: – 8.000.000;

2018: – 8.000.000.

33. 431. I Relatori.

All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga Brescia – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 0;

2017: – 100.000;

2018: – 100.000.

33. 432. I Relatori.

Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:

339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».

33. 433. I Relatori.

Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

434-bis. Agli oneri di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede mediante un contributo annuale a carico delle società titolari di trattamenti di dati personali con un numero di addetti non inferiore a 250 unità. Le modalità di versamento e la misura annuale del contributo sono determinate, con delibera del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, secondo criteri di progressività, per un importo non eccedente, rispettivamente, euro 10.000 annui a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a 1.000 unità ed euro 30.000 annui per le rimanenti imprese. Nessun contributo è dovuto dalle imprese aventi un numero di addetti inferiore a 250 unità. Ai fini dell'individuazione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal presente comma, il Garante per la protezione dei dati personali si avvale dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'INPS, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

434-ter. Le società tenute al versamento del contributo di cui al comma 434-bis sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria relativi a richieste di autorizzazione, notificazioni, ricorsi e altri procedimenti di cui all'articolo 18 del regolamento del Garante n. 1 del 2000, approvato con

deliberazione del 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162, del 13 luglio 2000.

434-quater. In sede di prima applicazione, la delibera di cui al comma 434-bis è adottata entro il 30 giugno 2016 e i relativi effetti decorrono dal 1o gennaio 2017.

434-quinquies. Restano acquisite dal Garante per la protezione dei dati personali, senza obbligo di restituzione, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

434-sexies. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «dei servizi regolati» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità come definito al comma 1, quarto periodo, o comunque da essa regolate o vigilate,».

36. 11. I Relatori.

Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:

438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

438-quater. Sono abrogati o soppressi:

a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

37-bis. 9. I Relatori.

Dopo il comma 451, inserire il seguente:

451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.».

39. 48. I Relatori.

Dopo il comma 451, inserire i seguenti:

451-bis. All'articolo 38, comma 1-bis, alinea, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2016».

451-ter. All'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».

39. 49. I Relatori.

All'articolo 1, dopo il comma 472, è inserito il seguente:

472-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1o gennaio 2013, sono soppresse le parole: «, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,».

40. 81. I Relatori.

Dopo il comma 471, è aggiunto il seguente:

471-bis. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti, nonché di evitare il rischio di apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

2) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale società concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».

40. 82. I Relatori.

All'articolo 1, dopo il comma 471, sono inseriti i seguenti:

471-bis. All'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, pari al valore massimo dei BAT-AEL, adottando le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e basi temporali di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL».

471-ter. Alla parte prima dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 3.1, le parole: «applicando le deroghe» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le deroghe»;

b) al punto 3.3, le parole: «l'autorità competente in sede di autorizzazione può applicare» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

c) al punto 3.4, le parole: «l'autorizzazione può applicare» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

40. 83. I Relatori.
(Ritirato)

All'articolo 1, comma 484, dopo le parole: .. di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 inserire le parole: e successive modificazioni.
41-bis. 12. I Relatori.

Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale degli aeroporti, sono redatti, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di valutazione di impatto ambientale non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.

495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 495-bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.

43. 71. I Relatori.